



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 281

del 15 - 08 - 2015

OGGETTO: Concessione Assegno Nucleo Familiare, per l'anno 2015 previsto dall'art. 65 Legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni AGOSTO 2015

IL CAPO SETTORE

Visti:

- l'art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 che prevede la concessione di un assegno mensile e per tredici mensilità, in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani residenti, con tre figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), determinato e rivalutato annualmente secondo quanto previsto dal D.L.vo 109/1998;
- il regolamento di attuazione dei predetti articoli, emanato con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306, entrato in vigore il 21/09/1999, che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 2 - comma 2, del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno al genitore cittadino comunitario, residente nel territorio dello Stato;
- l'art. 13 - comma 1 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, entrato in vigore il 4 settembre 2013, che stabilisce che il superiore assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta, oltre che ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, contenente "Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità", che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il Decreto Ministeriale 21 Dicembre 2000 n. 452 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448", modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" e successive modifiche ed integrazioni (D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242);
- il D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;

Vista la circolare dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale n. 48 del 20/02/2015;

Vista la circolare n. 64 del Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicata sulla G.U. n.70 del 25/03/2015, che stabilisce, per gli aventi diritto, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare pari a €141,30 mensili e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a Euro 8555,99;

Viste le n.19 istanze, intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2015 previsto dalla succitata normativa;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal personale del servizio interessato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

Verificato, pertanto, che in capo ai richiedenti l'assegno in parola, sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio;

Visto l'elenco delle domande, elaborato in data 19/08/2015 dal quale risultano i nominativi e gli importi spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l'INPS;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2015, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegato elenco;

Visto l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013;

Vista la determinazione della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015, di conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) **di concedere** per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, a favore di n.19 soggetti beneficiari , di cui all'allegato elenco elaborato in data 19/08/2015 che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno per il nucleo familiare nell' importo a fianco di ciascuno indicato;
- 2) **di dare atto** che:
 - per motivi di riservatezza (legge di tutela della privacy e dei dati personali L. 196/2003) i dati dei beneficiari vengono omessi nel presente atto ma saranno comunicati all'Inps di Modica;
 - i dati e/o informazioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Scicli nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) **di dare mandato** al Servizio Assistenza e Servizi alla Persona di trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di Modica tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo;
- 4) **di comunicare** il presente provvedimento ai beneficiari richiamando l'attenzione degli stessi sull'obbligo di informare tempestivamente l'Ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente(ISEE);
- 5) **di dare atto**, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio;
- 6) **di trasmettere**, altresì, copia della presente al Servizio Segreteria Comunale per la raccolta.

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)

